

Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti. Roma accoglie le suggestioni di San Josè de Costarica

di Davide Bacis

Title: The right to the truth within the judicial dialogue among Courts: from San José to Rome

Keywords: Right to the truth; Human rights; impunity; Judicial dialogue.

1. – Esiste nell'ordinamento italiano un diritto alla verità? L'interrogativo sorge in relazione ad un tema su cui in dottrina si presentano due posizioni nettamente separate. Da un lato, l'esistenza stessa del diritto alla verità, inteso in senso ampio, è messa fortemente in dubbio, dall'altro vi sono autori che sostengono, chi in senso dubitativo, chi invece con convinzione, che il diritto in esame vada annoverato tra i diritti fondamentali (tra coloro che ne negano l'esistenza D. Nocilla, *Il diritto alla verità nell'età della globalizzazione*, in *Teoria del diritto e dello Stato*, 2003, pp. 401-420. Tra chi lo ritiene invece un "diritto nuovo" J.E. Méndez, *Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos*, in M. Abregú e C. Courtis (a cura di), *La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales*, Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2004, p. 517-540; in senso più dubitativo si veda invece, tra gli altri, L. Burgogue-Larse, *The right to the truth*, in L. Burgogue-Larse e A. Úbeda de Torres (a cura di), *The Inter-American Court of Human Rights. Case Law and Commentary*, New York, Oxford University Press, 2011, p. 695-717). Il tema del diritto alla verità è, dunque, fonte di acceso dibattito, ed è pertanto legittimo chiedersi se la formulazione che ne è stata data dalla giurisprudenza sovranazionale abbia trovato un riconoscimento nell'ordinamento nazionale, se, quindi, il diritto alla verità storica – non solo processuale – sia in qualche modo stato recepito dalla giurisprudenza delle Corti nazionali. Rispondere a questa domanda non è semplice, tuttavia un prezioso contributo può essere rappresentato dalla sentenza n. 1609/2018, pubblicata il 23 gennaio. Con la decisione in commento, il Tribunale di Roma, facendo proprio l'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza interamericana, ha riconosciuto il Ministero della Difesa responsabile ai sensi dell'art. 2043 cc. di aver ripetutamente violato, con azioni omissive e commissive, il diritto alla verità, nel senso della verità storica, dei ricorrenti – la moglie e i figli di Davide Cervia – e ha, quindi, condannato il Dicastero al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cc.

La nota vicenda, che riguarda il presunto rapimento di un ex sergente della Marina Militare, con competenze altamente specializzate sulle tecnologie in uso per le c.d. guerre elettroniche, ha inizio il 12 settembre 1990, quando Davide Cervia scompare misteriosamente nei pressi di Velletri. Le autorità, prontamente avvertite, hanno da subito ritenuto che l'allontanamento volontario fosse l'ipotesi più plausibile, benché la famiglia avesse più volte dichiarato che non v'erano elementi di fatto a supporto di questa tesi. Al contrario, le circostanze della scomparsa avrebbero fatto presumere un sequestro di

persona. Convinta di questa tesi, la moglie del Cervia ha intrapreso una lunga ricerca della verità, volta al reperimento di informazioni che potessero essere utili al ritrovamento del marito.

Questa indagine rivela che, negli anni in cui aveva prestato servizio in Marina, il Cervia era uno tra i pochissimi esperti di guerra elettronica, il che lo rendeva – secondo quanto affermato da un rapporto sei servizi di *intelligence* del 1994 – target di Governi stranieri. Queste informazioni sono state taciute dal Ministero della Difesa fino al 1994. Il Dicastero, infatti, non solo ha omesso di comunicare elementi rilevanti circa le mansioni del Cervia, ma ha altresì fornito «documenti non veri e reticenti».

L'inattività della magistratura (nel 1998 il caso è stato avvocato dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma dove, a causa del lungo tempo trascorso e dell'inefficienza delle indagini svolte negli otto anni precedenti, il procedimento contro ignoti per il sequestro di persona di Davide Cervia è stato archiviato), la mancata collaborazione, i ritardi, i depistaggi e le omissioni del Ministero della Difesa hanno concretamente impedito che i responsabili dell'accaduto venissero individuati, portando la famiglia ad intraprendere un'estenuante ricerca della verità, durata più di venticinque anni.

La decisione in commento, che arriva a seguito di un lungo e complesso processo, offre diversi spunti di riflessione e si connota per la sua duplice anima: la prima di tipo storico-fattuale, la seconda, invece, di natura più giuridico-costituzionale. Da un lato, infatti, la pronuncia del Tribunale di Roma sembra mettere un punto fermo ad un'oscura vicenda del recente passato del nostro Paese; dall'altro, i giudici della capitale aprono le porte dell'ordinamento nazionale ad un "nuovo" diritto, giacché riconoscono il diritto alla verità non solo come un mero interesse di natura processuale (cioè la verità processuale), bensì come un vero e proprio diritto autonomo, personalissimo e che trova fondamento direttamente nel dettato costituzionale (ossia la verità storica). Vieppiù, la pronuncia oggetto di analisi dimostra l'importanza rivestita dal dialogo tra Corti, di diverso ordine e grado e, soprattutto, di diversi ordinamenti, così come la rilevanza del diritto comparato nell'elaborazione e nella circolazione di strumenti di tutela delle vittime, quali il diritto alla verità. Questo – la cui elaborazione più significativa è da attribuirsi alla Corte interamericana dei diritti umani nell'ambito della c.d. giustizia di transizione (v. *infra*) – trova spazio e ricopre un ruolo fondamentale anche in ambiti diversi da quelli in cui si è sviluppato, ovverossia in Paesi con una consolidata tradizione democratica (A. Vedeschi, *Il diritto alla verità e le misure antiterrorismo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in L. Forni, T. Vettor (a cura di), *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, Torino, Giappichelli, 2017).

2. – Prima di procedere con l'esame dei passaggi chiave della pronuncia che si commenta, è opportuno ripercorre le tappe fondamentali nell'evoluzione del diritto alla verità, anche al fine di evidenziare gli elementi oggetto di comparazione che hanno, direttamente o indirettamente, influenzato il *reasoning* del Tribunale di Roma nel suo riconoscimento nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Le origini del diritto alla verità, e l'avvio del suo tortuoso percorso evolutivo sono da ricondurre all'imperversare, nel continente sudamericano, del fenomeno delle sparizioni forzate. La fine dei regimi totalitari che ivi si erano instaurati nella seconda metà del '900, e l'avvio di procedimenti di giustizia di transizione volti al consolidamento delle neonate democrazie – attraverso la ricostruzione storica delle vicende, ancora in ombra, che avevano drammaticamente segnato la società civile – hanno portato a una richiesta sempre maggiore di giustizia e verità da parte delle vittime e della collettività.

È in questo quadro che si inseriscono le decisioni della Commissione interamericana dei diritti umani che, già a partire dai primi anni '90, ha estrapolato dal testo della Convenzione interamericana i lineamenti e le caratteristiche peculiari proprie del diritto alla verità. Invero, è grazie all'inflessibile lavoro della Commissione che si è giunti

all'elaborazione di una duplice dimensione del diritto: quella individuale, configurabile in capo alle vittime, cui deve essere garantito il diritto di conoscere i fatti e i responsabili degli abusi subiti; e quella collettiva, propria della società tutta, cui dovrebbe essere riconosciuto il diritto di muovere verso la ricostruzione delle istituzioni democratiche e della propria convivenza, anche attraverso la conoscenza dei dettagli delle tragiche vicende che hanno interessato il Paese. Vieppiù, nell'interpretazione estensiva adottata dalla Commissione, il diritto alla verità non costituisce la specificazione di diritti preesistenti, bensì viene inquadrato come un diritto autonomo, dotato di forza propria e giustiziabile in quanto tale (cfr. L. Burgorgue-Larse, *The right to the truth*, cit.).

L'idea di una dimensione collettiva e la concezione del diritto alla verità come diritto autonomo rappresentano tuttora aspetti controversi che alimentano il dibattito dottrinale in corso sul tema. Non è stato un caso, del resto, che i due elementi menzionati abbiano indotto la Corte interamericana a non aderire, almeno in una fase iniziale, all'orientamento progressista della Commissione. La Corte, che inizialmente aveva negato che la Convenzione contemplasse il diritto alla verità (*Castillo Páez v. Perù*, 1997 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C) No. 34, par. 86), ha successivamente accolto, benché solo parzialmente, le istanze espresse dalla Commissione, ammettendo, pertanto, che fosse possibile ammettere l'esistenza della verità come diritto in seno al sistema interamericano di tutela dei diritti. I giudici di San José si sono dimostrati cauti nell'allargare le maglie della Convenzione in favore del diritto di cui qui si tratta. A lungo, infatti, la Corte ha sussunto il diritto alla verità nel più ampio diritto di accesso alla giustizia, riconducibile al combinato disposto degli artt. 8 e 25 della Convenzione (*Bámaca Vélasquez v. Guatemala*, 2000 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C) No. 70, parr. 200-201). Più nello specifico, con la decisione presa nel caso *Bámaca Vélasquez*, la Corte ha riconosciuto che il diritto alla verità andasse ricompreso nel più ampio diritto delle vittime di ottenere informazioni da parte dello Stato, attraverso indagini e processi, così come ricavabile dalla lettura degli artt. 8 e 25. Pertanto, le doglianze dei ricorrenti circa la violazione del diritto alla verità non meriterebbero una trattazione a sé, dovendo rimandarsi a quegli aspetti del *reasoning* in materia di accesso alla giustizia. L'interpretazione adottata dalla Corte nella sentenza del caso *Bámaca Vélasquez* è rimasta invariata negli anni a seguire, anche a fronte dell'ammissione, da parte degli Stati convenuti, di aver violato il diritto alla verità (*Barrios Altos v. Perù*, 2001 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C) No. 75, parr. 46-49).

Nel corso del tempo, l'approccio della Corte di San José nei confronti del diritto alla verità è tuttavia andato modificandosi. L'influenza del diritto internazionale e il lavoro della Commissione hanno, infatti, portato i giudici della Corte ad ampliare il suo campo di applicazione e a consolidare la base giuridica da cui è stato fatto discendere. Non solo si è proceduto ad accostare gli artt. 1, primo comma, e 13 della Convenzione – rispettivamente il dovere degli Stati di il libero godimento dei diritti previsti dalla Convenzione, e il diritto alla libera manifestazione del pensiero – agli artt. 8 e 25 in cui era stato inizialmente sussunto, ma è stata riconosciuta la rilevanza giuridica della sua dimensione collettiva. Invero, i membri della Corte sono giunti ad affermare che anche la società, e non solo le vittime, sia titolare del diritto di conoscere la verità riguardo gravi violazioni dei diritti fondamentali (*Anzualdo Castro v. Perù*, 2009 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C.) No. 202, parr. 118-120). Da ultimo, con riferimento alla base giuridica, non v'è dubbio che la Corte si sia spinta ad ammettere il carattere autonomo del diritto alla verità. Benché la Convenzione non lo preveda in modo esplicito, la Corte ha stabilito che nulla preclude che il suo sindacato si estenda anche a violazioni di quest'ultimo (circa l'autonomia del diritto alla verità si vedano D. Groome, *The Right to the Truth in the Fight Against Impunity*, in *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 29 n. 1, 2011, p. 175 ss. e E. Ferrer Mac-Gregor, *The Right to the Truth as an Autonomous Right Under the Inter-American Human Rights System*, in *Mexican Law Review*, Vol. 9 n. 1, 2016, p. 121 ss.). A tal proposito, non mancano esempi di casi in cui, in tempi più recenti, vi è stato l'esplicito riconoscimento, sostenuto da un'argomentazione approfondita, di una sua violazione, o di casi in cui la verità è stata ricavata dal diritto all'integrità personale (*Gomes Lund et. al. ("Guerrilha do Araguaia") v.*

Brazil, 2010 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C) No. 219, par. 6, *Gudiel Álvarez et. al. (“Diario Militar”) v. Guatemala*, 2012 Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C) No. 235, par. 269).

Più incerta, inizialmente, in tema di riconoscimento del diritto alla verità è parsa essere la Corte europea dei diritti dell'uomo; come anticipato, però, tale ritrosia deve essere attribuita proprio al differente contesto storico e politico in cui la Corte di Strasburgo si trova ad operare. Contrariamente, infatti, al substrato che ha visto la nascita del diritto di cui qui si tratta in America Latina, la Corte europea si è trovata a svolgere le proprie funzioni – seppur con non poche eccezioni – in un contesto scevro da conflitti bellici interni e fasi di transizione da regimi totalitari a democrazie instabili. In seno al Consiglio d'Europa, quindi, il diritto alla verità parrebbe essere parzialmente superfluo, mancando le realtà di fatto che ne richiederebbero l'applicazione. Tuttavia, in forza di circostanze particolari che hanno interessato il vecchio continente – si pensi all'incessante lotta al terrorismo internazionale –, le condotte degli Stati hanno indotto la Corte a mutare istituti estranei all'ordinamento europeo, per far fronte alle gravi violazioni di diritto fondamentali poste in essere in nome della c.d. *war on terror* (a tal proposito è doveroso il rinvio a A. Vidaschi, *Globalization of Human rights and Mutual Influence Between Courts. The Innovative Reverse Path of the Right to the Truth*, in S. Shetreet (a cura di), *The Culture of Judicial Independence: Rule of Law and World Peace*, Nijhoff, Leiden-Boston, 2014, pp. 107 ss.).

Emblematico è l'ormai noto caso *El-Masri*, da inquadrarsi nel contesto delle *extraordinary renditions* eseguite dai servizi di *intelligence* statunitensi, con la cooperazione e la connivenza delle autorità e delle istituzioni dei Paesi europei. Sorvolando sulla vicenda specifica, non essendo questa la sede più appropriata per una sua trattazione (per un commento alla sentenza, si veda F. Fabbrini, *The European Court of Human Rights, Extraordinary Renditions and the right to the Truth: Accountability for Gross Human Rights Violations Committed in the Fight Against Terrorism*, in *Human Rights Law Review*, Vol. 14 n. 1, 2014, pp. 85 ss.; A. Vidaschi, *Globalization of Human rights and Mutual Influence Between Courts*, op. cit.), ciò che rileva ai fini del presente lavoro è il *reasoning* con cui la Corte ha aperto le porte dell'ordinamento europeo al diritto alla verità. Rileva evidenziare che i contenuti del diritto alla verità, ovverossia l'obbligo degli Stati di indagare su gravi violazioni dei diritti umani, sono stati a più riprese ribaditi, fino a portare la Corte a riconoscere l'esistenza di un diritto alla verità per i singoli e per la collettività (si veda, a titolo esemplificativo, il caso *Association “21 December 1989” and others v. Romania*, 2011 Eur. Ct. H.R. (3 sez.), App. No. 33810/07). Con la sentenza *El-Masri*, la Corte non solo ribadisce l'esistenza del diritto alla verità e l'importanza di entrambe le sue dimensioni, ma ne riconosce la sua portata autonoma, ancorandolo alla dimensione procedurale dell'art. 3 della Convenzione (cfr. A. Vidaschi, *Globalization of Human rights and Mutual Influence Between Courts*, op. cit., F. Fabbrini, *The European Court of Human Rights, Extraordinary Renditions and the Right to the Truth*, op. cit.).

Da ultimo, è opportuno richiamare alcune pronunce di Corti nazionali sudamericane, le cui argomentazioni in materia di diritto alla verità e dignità dell'uomo hanno fortemente caratterizzato il processo evolutivo del diritto di cui si parla. Tra queste, di particolare pregio è stato il lavoro della Corte costituzionale colombiana. A partire dal 1993, infatti, la Corte s'è espressa in favore del diritto alla verità, dandone fin da subito l'interpretazione più ampia possibile. Infatti, già con la prima sentenza in materia, i giudici colombiani hanno ammesso la dimensione collettiva del diritto (sent. T-578/93, par. 4.1). L'evoluzione, in chiave “progressista”, della giurisprudenza costituzionale colombiana ha, da ultimo, portato al riconoscimento del diritto alla verità come estrinsecazione della dignità umana, da cui trae origine. Lo stretto collegamento che la Corte individua tra verità e dignità mette in luce la natura di diritto fondamentale del diritto alla verità (cfr. L.G. Torreblanca Gonzales, *El Derecho a la Verdad en el Ámbito Iberoamericano*, in *Ius Humani. Revista de Derecho*, Vol. 3, 2013, p. 9 ss.; D. García-Sayan, *The Inter-American Court and Constitutionalism in Latin America*, in *Texas Law Review*, Vol. 89, p. 1835 ss.). La Corte colombiana è solo una tra le tante dell'America Latina ad aver riconosciuto il diritto alla

verità. Non meno importante, infatti, è la giurisprudenza del Tribunale costituzionale del Perù che, con la sentenza 2488-2002-HC/TC, ha garantito rango costituzionale al diritto in esame, definendolo imprescrittibile, inalienabile e fondamentale, proprio in forza della sua stretta connessione con la dignità umana stessa (D. Garcia Sayàn, *Una Viva Interacción: Corte Interamericana y Tribunales Internos*, in AA.VV. *La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Un Cuarto de Siglo: 1979-2004*, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 2005, p. 323-384).

3. – Avendo contestualizzato il diritto alla verità, nel farne emergere la dimensione collettiva, cioè quella della verità storica, ed evidenziati i passaggi fondamentali del suo processo evolutivo, è ora possibile passare all'esame della sentenza in commento. Come si vedrà, i passaggi fondamentali della pronuncia del Tribunale di Roma richiamano i principi frutto dell'elaborazione giurisprudenziale delle Corti sudamericane e, benché implicita, l'influenza del sistema interamericano traspare dal *reasoning* dei giudici romani.

Venendo, quindi, all'esame della sentenza, in via preliminare, va sottolineato come questa costituisca uno tra i primi riconoscimenti espliciti del diritto alla verità all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Inoltre, l'elaborazione che ne è stata fatta da parte dei giudici romani rappresenta, ad oggi, la più articolata enunciazione del diritto di cui si tratta, anche in considerazione del fatto che si è assistito ad un pregevole tentativo di ancorare il diritto alla verità al dettato costituzionale, non limitandosi ad un generico richiamo all'art. 2, ma leggendolo in combinato disposto con l'art. 21. Tuttavia, la sentenza in commento, benché le si possano riconoscere numerosi meriti, non rappresenta un *unicum* nel panorama nazionale; al contrario, questa si inserisce nel solco tracciato da una precedente decisione del Tribunale di Palermo. Nello specifico, con la sentenza n. 4067/2011, pubblicata il 21 settembre dello stesso anno, il giudice palermitano si pronunciava condannando il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al risarcimento dei danni per i familiari delle vittime per il disastro aereo di Ustica. Oltre al danno patrimoniale e non patrimoniale per la perdita parentale, il giudice ha riconosciuto e ordinato il risarcimento del danno non patrimoniale «derivante dagli ostacoli all'accertamento delle cause del sinistro, e quindi all'identificazione degli autori materiali del reato di strage che sono potuti restare impuniti».

L'interesse degli attori a conoscere le cause del disastro viene qualificato, da un punto di vista giuridico, anzi tutto come un interesse di natura non patrimoniale al quale, nell'opinione del giudice di Palermo, non può non attribuirsi rilevanza costituzionale. Infatti, l'interesse degli attori sarebbe fortemente connesso alla personalità dell'individuo e alla possibilità che questa si sviluppi appieno e liberamente, rientrando pertanto nell'ambito del principio personalista sancito e tutelato dall'art. 2 della Carta costituzionale. Il Tribunale di Palermo riconosce, quindi, un bisogno di verità, la cui negazione da parte della pubblica autorità ha inciso negativamente sul sano sviluppo della personalità dei familiari delle vittime.

La rilevanza giuridica del citato interesse è testimoniata, nell'opinione del giudice scrivente, anche dal ruolo proattivo che il codice di procedura penale riconosce alla persona offesa in sede di indagini preliminari. Inoltre, ad ulteriore riprova della natura dell'interesse in gioco vi è il processo penale stesso, la cui funzione non può limitarsi ad una mera sanzione del responsabile, ma che deve ambire alla ricostruzione della verità. L'accertamento dei fatti in sede processuale, però, ha un compito che va oltre la normale funzione dell'attività giudiziaria penale. Il giudice, infatti, gli riconosce rilevanza autonoma, separata dall'irrogazione della pena, a dimostrazione di un più ampio interesse a che sia la verità storica ad emergere. Vieppiù, la sentenza palermitana, a suo modo, rintraccia una dimensione collettiva dell'interesse, ammettendo che la condotta dello Stato – a cui non sono attribuiti i singoli delitti, bensì la responsabilità per aver indebitamente inficiato il corretto operare dell'autorità giudiziaria – violi non solo i diritti dei singoli, ma anche la «dignità dell'intero paese». Il giudice, adducendo un'argomentazione innovativa

per quanto riguarda il diritto alla verità, afferma che ostacolare il normale esercizio della funzione giurisdizionale viola i principi costituzionali di cui all'art. 97 della Costituzione, posti a tutela del singolo, ma anche della collettività nella sua interezza.

La sentenza del Tribunale di Roma, come anticipato, condanna il Ministero della Difesa al risarcimento del danno non patrimoniale. Al Dicastero vengono imputate una pluralità di condotte, commissive e omissive, che hanno «impedito, ostacolato o, comunque, condizionato la ricerca delle cause della scomparsa di Davide Cervia e il regolare svolgimento dell'indagine giudiziaria penale». Queste hanno violato, secondo il convincimento del giudice di prime cure, non un mero interesse, come sostenuto dal Tribunale palermitano, bensì un vero e proprio diritto soggettivo, il cui contenuto si estrinseca nella pretesa di ottenere, senza che vengano illegittimamente posti ostacoli, ogni notizia rilevante, utile o necessaria, che sia preconditione per l'esercizio di altri diritti fondamentali. Si può notare, in questa formulazione dei contenuti del diritto alla verità, il richiamo alle formulazioni che l'ordinamento internazionale e quello interamericano hanno elaborato nel corso della seconda metà del secolo scorso. Infatti, l'elemento indefettibile del diritto di cui si parla è stato da sempre ricondotto alla facoltà delle vittime e dei loro familiari di conoscere le sorti dei propri cari. A tale facoltà, pertanto, corrisponde un obbligo che grava sullo Stato, il quale non solo deve astenersi dal porre ostacoli, ma deve adoperarsi a che i fatti possano emergere.

Il diritto alla verità che si ricava dalla pronuncia in commento è inquadrabile come diritto autonomo, da ricomprendersi nella sfera dei c.d. diritti personalissimi e desumibile dal combinato disposto degli artt. 2 e 21 della Costituzione. Servendosi della teoria della c.d. clausola aperta (A. Barbera, *Art. 2*, in G. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 1975, p. 91 ss.; P. Ridola, *Diritti fondamentali. Introduzione*, Torino, Giappichelli, 2006, p. 174 ss.), il giudice scrivente ricorre all'art. 2 della Costituzione per introdurre nell'ordinamento un diritto sconosciuto, non esplicitamente sancito dal dettato costituzionale originario. Il ricorso all'art. 2 non è, però, meramente funzionale all'ingresso del diritto nel sistema giuridico nazionale; infatti, il Tribunale di Roma ha così potuto infondere il diritto alla verità non solo del rango di diritto costituzionalmente tutelato, ma vi ha attribuito la caratteristica di diritto personalissimo in cui si estrinseca la personalità dell'individuo, implicitamente catalogandolo tra i diritti inviolabili di cui proprio all'art. 2 (in generale, sui diritti della personalità, si veda P. Rescigno, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. Giur.*, XXIV, 1990).

L'influenza della giurisprudenza della Corte interamericana pare del tutto evidente, benché non esplicitamente richiamata, anche sotto il profilo della base giuridica cui il diritto alla verità viene ancorato. Il Tribunale di Roma, infatti, sembra dare per scontato che il diritto in esame sia un diritto *ex se*, senza interrogarsi se non sia preferibile sussumerlo in fattispecie già note all'ordinamento (si pensi ai principi del giusto processo o al diritto all'informazione con cui, per altro, condivide più d'un aspetto). Inoltre, il richiamo all'art. 21 Cost., che tutela la libera manifestazione del pensiero e, per converso, il diritto d'informazione, rispecchia uno degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di San José. Il giudice della capitale non incardina il diritto alla verità nell'ambito delle norme costituzionali che tutelano gli interessi dell'individuo di natura processuale. Infatti, sebbene gli attori abbiano invocato a sostegno delle proprie tesi anche i principi del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione, il Tribunale di Roma ha ritenuto di non aderire ad un orientamento per certi versi troppo limitante. Tantomeno, del resto, il diritto alla verità è stato inquadrato nell'ambito dell'art. 24 della Carta costituzionale che, come noto, individua nel processo la sede idonea alla tutela dei propri diritti. Le brevi argomentazioni della sentenza in commento consentono a chi scrive di poter solo ipotizzare quali fossero le ragioni sottostanti la scelta dei giudici aditi. A tal proposito, è possibile ipotizzare che il Tribunale di Roma abbia aderito ai più recenti orientamenti sviluppatisi oltreoceano, i quali, come visto, ancorano il diritto alla verità ad una dimensione più ampia di quella meramente procedurale, ricavandone la legittimità direttamente dal concetto di dignità umana.

La sentenza in commento, tuttavia, contrariamente alla citata pronuncia del Tribunale di Palermo e, quindi, in senso contrario anche rispetto alla consolidata giurisprudenza sudamericana, non fa cenno in alcun modo alla dimensione collettiva del diritto alla verità, neanche nell'accezione di violazione della dignità del Paese data, appunto, dal giudice siciliano. Le argomentazioni del Tribunale di Roma non lasciano intendere quale sia la posizione del giudice in merito; può, tuttavia, affermarsi che la mancanza di un richiamo alla dimensione collettiva del diritto di cui si tratta possa non essere attribuita ad una convinzione dei giudici, quanto più ad una ponderazione delle circostanze del caso specifico. Se, infatti, nel caso di Ustica, la vicenda era senza dubbio tale da far sì che uno scrutinio dell'opinione pubblica fosse imprescindibile, nel caso Cervia, benché sia innegabile che la condotta delle autorità abbia ricadute sul piano collettivo, l'interesse in gioco può essere letto sotto una luce meno pubblica. Cionondimeno, è evidente che la mancanza di un riferimento alla dimensione collettiva del diritto alla verità possa essere letto come un passo indietro da parte dei giudici di Roma.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall'eccessiva sintesi del *reasoning* del Tribunale di Roma in riferimento alla dimensione costituzionale del diritto alla verità, ai suoi profili di legittimazione attiva e alle conseguenze giuridiche che un suo riconoscimento potrebbe avere nell'ordinamento nazionale. I giudici, infatti, posto il riconoscimento del diritto alla verità e il suo inquadramento nel novero dei diritti costituzionalmente garantiti, hanno proceduto all'esame degli elementi di prova forniti dagli attori a sostegno proprio della dedotta violazione del diritto in questione. Non v'è dubbio che la trattazione limitata degli aspetti più strettamente di diritto costituzionale sia dovuta alla natura dell'organo giudicante e, contestualmente, alla tipologia di giudizio in corso (trattasi, infatti, di un giudizio di primo grado in materia di risarcimento del danno).

4. – In conclusione, dovendo rispondere alla domanda con cui si è aperto questo ragionamento, dovendo, cioè, comprendere se effettivamente esista il diritto alla verità nell'ordinamento nazionale, il richiamo alla sentenza del Tribunale di Roma è inevitabile. La sentenza in commento, benché non priva degli aspetti problematici derivanti, come detto, dalla natura e dall'obiettivo del giudizio, rappresenta un importante passo nella direzione del riconoscimento di un diritto fondamentale nell'ordinamento nazionale.

L'apporto innovativo della sentenza non si limita all'aver riconosciuto il rango costituzionale del diritto alla verità, ampliando e specificando le già pregevoli argomentazioni del Tribunale di Palermo, ma la pronuncia qui esaminata dimostra, forse con maggior forza rispetto alla citata sentenza *El-Masri*, come il diritto alla verità sia necessario anche in ordinamenti e contesti storico-culturali estremamente diversi da quelli in cui è originato.

Non v'è dubbio che situazioni politicamente delicate, di transizione, quali quelle vissute in seno al sistema interamericano, necessitino di una particolare tutela della verità storica e che, proprio grazie a questa, si dia un'effettiva protezione alle vittime di gravi violazioni dei diritti fondamentali perpetrate per tutta la durata di governi militari. Altrettanto evidente è il ruolo che il diritto alla verità può svolgere nel contesto della lotta al terrorismo. Invero, a seguito degli attentati del 9 settembre 2001, numerose sono state le violazioni di diritti fondamentali perpetrate in nome della c.d. *war on terror* che, a causa del sistematico abuso del segreto di stato, sono andate impunte (si pensi, a titolo di esempio, alla vicenda di Abu Omar. Si veda A. Vidaschi, *Il segreto di Stato resta senza giudice*, in *Giurisprudenza costituzionale*, Vol. 1, 2014, p. 394 ss.). Meno evidente, almeno fino alla sentenza del Tribunale di Roma, era il ruolo del diritto alla verità in contesti completamente estranei alla giustizia di transizione, e alla lotta al terrorismo. Anche le democrazie più avanzate, infatti, non sono estranee ad episodi che comportano gravi violazioni dei diritti umani da parte di funzionari dello Stato. Questi, a causa della connivenza delle istituzioni statali, che ne occultano le condotte, vanno impuniti. Il caso

di Davide Cervia rappresenta esattamente questo. Il sequestro del Cervia non può certamente essere ricondotto ad una sparizione forzata simile a quelle sudamericane, né è qualificabile come *extraordinary rendition* nel contrasto al terrorismo internazionale. Ciò che è accaduto è che le istituzioni nazionali, a cui è demandata la tutela dei diritti protetti dalla Costituzione, hanno mancato di assolvere al loro compito, prendendo parte in operazioni volte ad impedire che la verità venisse svelata. L'inerzia delle autorità ha, quindi, impedito che i responsabili della scomparsa di Davide Cervia venissero individuati. È dunque auspicabile che il diritto alla verità trovi la più ampia diffusione possibile, essendosi dimostrato uno strumento idoneo a contrastare l'inerzia – se non addirittura la complicità – dello Stato a fronte di violazioni dei diritti fondamentali perpetrate da propri funzionari.